

ORIGINALE 24213/2.015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Responsabilità
civile
medica trapianto di
cornee

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 25998/2012

Dott. ROBERTA VIVALDI

- Presidente - Cron. 24213

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO

- Consigliere - Rep. Q.(.

Dott. ANTONIETTA SCRIMA

- Consigliere - Ud. 16/07/2015

Dott. ENZO VINCENTI

- Consigliere - PU

Dott. MARCO ROSSETTI

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 25998-2012 proposto da:

SAM

elettivamente

J/ (IV)

domiciliata in ROMA, VIA O. LAZZARINI 19, presso lo studio dell'avvocato UGO SGUEGLIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA SGUEGLIA

giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

2015

:

contro

1714

CENTRO DI X

S.R.L. in persona

del suo Direttore Sanitario pro tempore Prof.

SF , elettivamente domiciliata in

CASSAZIONE AND CASSAZIONE

ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

ROMA, VIA S.COSTANZA 27, presso lo studio dell'avvocato LUCIA MARINI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrenti -

nonchè contro

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN

- intimati -

Nonché da:

in persona del Direttore

Generale e legale rappresentante pro tempore Dott.

GLB , elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI N. 44, presso lo studio

dell'avvocato MASSIMO GRECO, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrente incidentale -

contro

CASSAZIONE AND

CENTRO DI X

S.R.L. in persona

del suo Direttore Sanitario pro tempore Prof.

SR , elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al controricorso;

- controricorrente all'incidentale -

nonchè contro

SAM X , FS

- intimati -

avverso la sentenza n. 5377/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/12/2011, R.G.N. 6272/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/07/2015 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l'Avvocato MASSIMILIANO SGUEGLIA per delega;

udito l'Avvocato ENRICA FASOLA per delega;

udito l'Avvocato CARLO VALLE per delega;

udito l'Avvocato GRECO MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per la riunione e per il rigetto di entrambi i ricorsi;





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il 9.3.2004 AMS	si sottopose ad un trapianto di cornea
eseguito da SF	nella clinica gestita dalla società Centro di
X	s.r.l. (d'ora innanzi, per brevità, "la C).
Il trapianto venne e	seguito con cornee fornite dalla "banca degli occhi"
gestita dalla Azienda	Ospedaliera X (d'ora innanzi, per brevità,
"l'Azienda").	
Le cornee impiantate	provocarono un'infezione che a sua volta causò un
danno permanente all	a paziente.

- 2. Allegando questi fatti, nel 2005 AMS convenne dinanzi al Tribunale di Roma SF l'Azienda e la C , chiedendone la condanna al risarcimento del danno.
- 3. Con sentenza 26.6.2009 n. 14242 il Tribunale di Roma accolse la domanda e condannò i convenuti in solido, ripartendo le responsabilità nel profilo interno dell'obbligazione solidale come segue: il 50% a carico del medico SF , il 25% a carico della $_{\rm C}$ ed il 25% a carico dell'Azienda.
 - ; in
- 4. La sentenza venne appellata in via principale da AMS via incidentale da SF e dalla Azienda.
- La Corte d'appello di Roma con sentenza 13.12.2011 n. 5377:
- (a) accolse l'appello principale, e liquidò il danno in misura più cospicua;
- (b) sul piano interno dell'obbligazione solidale, attribuì a SF il 60% della responsabilità, ed il rimanente 40% all'Azienda, soggiungendo che la C "risponde per fatto del medico".
- 5. La sentenza d'appello è stata impugnata in via principale da AMS

 , con ricorso fondato su due motivi, ed in via incidentale
 dall'Azienda, con ricorso fondato su un motivo.

 Hanno resistito con controricorso SF

 e la C

MOTIVI DELLA DECISIONE





1. Il primo motivo del ricorso principale.

1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c..

Espone, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe errato nel condividere la stima dell'invalidità permanente compiuta dal consulente d'ufficio, e stabilita nella misura del 30%.

L'errore sarebbe consistito nel non avere considerato:

- (a) che se l'intervento eseguito da SF fosse stato correttamente eseguito, le speranze di riacquistare un *visus* accettabile sarebbero state prossime alla certezza;
- (b) che la paziente a causa dell'infezione ha perso la vista all'occhio sinistro, ma aveva ed ha un *visus* soltanto di un decimo nell'occhio destro: i postumi permanenti, dunque, hanno inciso su persona dalla salute già menomata;
- (c) che la valutazione dell'invalidità compiuta dal c.t.u. non era coerente con le indicazioni dei principali *barémes* medico legali;
- (d) che la condizione di sostanziale cecità causata dall'errore medico aveva avuto gravi conseguenze psicologiche.

1.2. Il motivo è inammissibile.

Com'è noto, il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile *ratione temporis*) sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.

E' altresì noto che il giudice di merito al fine di adempiere all'obbligo della motivazione non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ma è invece sufficiente che, dopo avere vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi





e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.

E', infine, noto che la Corte di Cassazione non ha il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice del merito.

Da questi principi pacifici discende che non può chiedersi al giudice di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella adottata dal giudice di merito. Il sindacato della Corte è limitato a valutare se la motivazione adottata dal giudice di merito sia esistente, coerente e consequenziale: accertati tali requisiti, nulla rileva che le prove raccolte si sarebbero potute teoricamente valutare in altro modo.

1.3. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha ritenuto che l'invalidità del 30% stimata dal c.t.u. fosse "in linea con i barémes medic[o-legali]". Una motivazione dunque esiste, e non è certamente illogica.

Stabilire, poi, se sia anche corretta nel merito è questione che esula dal novero di quelle prospettabili in sede di legittimità.

E' solo il caso di aggiungere che la ricorrente, la quale si duole della sottostima del grado di invalidità permanente, non indica tuttavia alcun baréme che, per la cecità monolaterale, preveda un'invalidità superiore al 30%.

Quanto, poi all'affermazione compiuta dal c.t.u., e recepita dal giudice di merito, secondo cui nella determinazione del grado di invalidità si deve tenere conto del grado di salute pregresso della vittima, essa lungi dal costituire un errore è conforme all'opinione *unanime* della medicina legale.

2. Il secondo motivo del ricorso principale.

2.1. Anche col secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c..

Espone, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe errato nel liquidare gli interessi legali "dalla pronuncia al saldo", anziché dalla data dell'illecito.





2.2. Il motivo è infondato.

La Corte d'appello, correttamente applicando i criteri stabiliti da Cass. sez. un. 17.2.1995 n. 1712, ha calcolato il danno da mora applicando un saggio di interessi scelto equitativamente, sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno e con decorrenza dalla data dell'illecito.

Quindi, trasformata per effetto della liquidazione l'obbligazione risarcitoria da credito di valore in credito di valuta, ha fatto decorrere gli interessi legali dalla data della sentenza, cioè dal momento in cui il credito risarcitorio è divenuto liquido ed esigibile.

Si tratta d'una decisione ineccepibile e coerente con una ventennale giurisprudenza di questa Corte.

3. Il ricorso incidentale.

3.1. Con l'unico motivo del ricorso incidentale l'Azienda sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi all'art. 360, n. 3, c.p.c..

Il motivo, formalmente unitario, contiene due censure.

3.2. Con la prima censura si assumono violati gli artt. 1321, 1322, 1323, 1362, 1375 c.c..

Espone l'Azienda, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe errato nell'attribuire all'Azienda la responsabilità per l'infezione patita da AMS

L'Azienda infatti non era tenuta ad analizzare i tessuti corneali custoditi nella "banca degli occhi", e per di più sul contenitore della cornea c'era un'etichetta che "consigliava" di eseguire un esame microbiologico. Il senso della doglianza parrebbe essere che l'Azienda la C avrebbero "per contratto" concordato di escludere la responsabilità della prima.

3.2. Con la seconda censura l'Azienda lamenta l'errore della Corte d'appello nella parte in cui, nel profilo interno dell'obbligazione risarcitoria, le ha attribuito una responsabilità del 40%.





3.3. La prima censura è infondata.

L'art. 2043 c.c. stabilisce che ciascuno è responsabile del danno causato ad altri con una condotta colposa o dolosa.

La colpa civile di cui all'art. 2043 c.c., consiste nella deviazione da una regola di condotta.

"Regola di condotta" è non soltanto la norma giuridica, ma anche qualsiasi doverosa cautela concretamente esigibile dal danneggiante.

Stabilire se l'autore dell'illecito abbia o meno violato norme giuridiche o di comune prudenza è accertamento che va compiuto alla stregua dell'art. 1176 c.c., pacificamente applicabile anche alle ipotesi di responsabilità extracontrattuale (*ex multis,* in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 17397 del 08/08/2007, Rv. 598610).

L'art. 1176 c.c. impone al debitore di adempiere la propria obbligazione con diligenza.

La diligenza di cui all'art. 1176 c.c. è nozione che rappresenta l'inverso logico della nozione di colpa: è in colpa chi non è stato diligente, là dove chi tiene una condotta diligente non può essere ritenuto in colpa.

L'autore d'un illecito non è dunque per ciò solo in colpa: quest'ultima sussisterà soltanto nel caso in cui il preteso responsabile non solo abbia causato un danno, ma l'abbia fatto violando norme giuridiche o di comune prudenza.

Le norme di comune prudenza dalla cui violazione può scaturire una colpa civile non sono uguali per tutti.

Nel caso di inadempimento di obbligazioni comuni, ovvero di danni causati nello svolgimento di attività non professionali, il primo comma dell'art. 1176 c.c. impone di assumere a parametro di valutazione della condotta del responsabile il comportamento che avrebbe tenuto, nelle medesime circostanze, il "cittadino medio", ovvero il bonus paterfamilias: vale a dire la persona di normale avvedutezza, formazione e scolarità.

Nel caso, invece, di inadempimento di obbligazioni professionali, ovvero di danni causati nell'esercizio d'una attività "professionale" in senso ampio, il





secondo comma dell'art. 1176 c.c. prescrive un criterio più rigoroso di accertamento della colpa.

Il "professionista", infatti, è in colpa non solo quando tenga una condotta difforme da quella che, idealmente, avrebbe tenuto nelle medesime circostanze il bonus paterfamilias; ma anche quando abbia tenuto una condotta difforme da quella che avrebbe tenuto, al suo posto, un ideale professionista "medio" (il c.d. homo eiusdem generis et condicionis).

L'ideale "professionista medio" di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., nella giurisprudenza di questa Corte, non è un professionista "mediocre", ma è un professionista "bravo": ovvero serio, preparato, zelante, efficiente.

3.4. Nel caso di specie, deve escludersi che l'Azienda abbia rispettato le regole di condotte esigibili dall'homo eiusdem generis et condicionis, ovvero dal gestore "medio" ex art. 1176, comma 2, c.c., d'una "banca degli occhi". All'epoca dei fatti [non essendo in vigore l'art. 6 bis l. l. 1.4.1999 n. 91, introdotto dall'art. 1, comma 340, lettera c), l. 24 dicembre 2012, n. 228], la materia era disciplinata dalla l. 12 agosto 1993, n. 301 (recante "Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea"), il cui art. 4 stabilisce: le regioni, singolarmente o d'intesa tra loro, provvedono all'organizzazione, al funzionamento ed al controllo dei centri di riferimento per gli innesti corneali regionali o interregionali.

La medesima norma attribuisce ai "centri di riferimento" il compito di provvedere all'organizzazione dei prelievi di cornea [comma 2, lettera (b)], nonché di provvedere all'esame, selezione, eventuale trattamento e consegna delle cornee [comma 2, lettera (d)].

In attuazione di tale norma, l'Accordo Stato-Regioni del 14.2.2002, nell'articolo unico, § B.3, ha stabilito che "nell'ambito degli specifici compiti attribuitigli dall'art. 8, comma 6 della legge 1 aprile 1999, n. 91 (...) il Centro nazionale per i trapianti provvede alla stesura di linee-guida dedicate alla definizione di criteri e modalità, relativi ai centri individuati dalle regioni e dalle province autonome come strutture idonee per i trapianti di organi e di tessuti".

W





All'accordo Stato-Regioni ha dato seguito il d.m. 2 agosto 2002 (recante "Criteri e modalità per la certificazione dell'idoneità degli organi prelevati al trapianto"), il quale all'art. 1, comma 4, ha demandato al Centro nazionale per i trapianti il compito di predisporre apposite linee guida, da approvare da parte della Conferenza Stato-Regioni.

Tali linee guida, nel testo applicabile *ratione temporis*, all'art. 2, § 2, stabiliscono che le banche degli occhi hanno il compito di raccogliere, processare, conservare e distribuire i tessuti oculari prelevati da donatore cadavere, "*certificandone idoneità e sicurezza*"; ed all'art. 6.4 stabiliscono che immediatamente dopo il prelievo "*l'operatore posiziona in condizioni di asepsi il tessuto prelevato all'interno di un idoneo contenitore*".

- 3.5. Dal quadro normativo sopra riassunto si ricava che:
- (a) all'epoca dei fatti, le linee-guida del Centro Nazionale per i Trapianti costituivano tecnicamente una norma (amministrativa) delegata;
- (b) dal blocco normativo rappresentato dalla legge delega, dal'Accordo Stato-Regioni e dalle linee-guida (artt. 2 e 4, sopra trascritti) emerge una regola di condotta, consistente nel dovere dell'ente gestore della "banca degli occhi" di garantire la sepsi dei tessuti corneali;
- (c) la deviazione da tale obbligo costituisce dunque una condotta colposa ex art. 1176, comma 2, c.c..
- 3.6. V'è ancora da aggiungere che l'obbligo di cui si è appena detto, in quanto obbligo di protezione a favore del terzo destinatario del trapianto, non poteva formare oggetto di negoziazione tra l'Azienda e la C , come correttamente rilevato dal Procuratore Generale; che in ogni caso eventuali accordi limitativi della responsabilità non potevano che valere tra l'Azienda e la C : che comunque non basta apporre una scritta su un'etichetta per pretendere di avere stipulato un patto limitativo della propria responsabilità civile.

La tesi sostenuta dalla Azienda, in conclusione, è insostenibile in iure.



3.7. La seconda censura formulata dalla Azienda nel suo unico motivo di ricorso è palesemente inammissibile; stabilire la misura di riparto della responsabilità tra più coobbligati in solido è un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità. Né la ricorrente ha prospettato la violazione di alcuno dei parametri dettati dall'art. 2055 c.c., ovvero un vizio di motivazione.

4. Le spese.

La soccombenza reciproca costituisce giusto motivo per la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio tra AMS e l'Azienda.

Anche nei rapporti tra i ricorrenti (principale ed incidentale) e le altre parti la novità della fattispecie costituisce giusto motivo per la compensazione integrale delle spese.

P.q.m.

la Corte di cassazione, visto l'art. 380 c.p.c.:

- -) rigetta il ricorso principale;
- -) rigetta il ricorso incidentale;
- -) compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra tutte le parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 16 luglio 2015.

Il consigliere estensore

Wordti

(Marco Rossetti)

Il **M**esidente (*Robe ta Vivaldi*)

Il Fanzionario Gindiziazio Innocesses Bartillana

.